



COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38092 ALTAVALLE (TN)
 C.F / P.IVA n. 02401930223 - tel. 0461-683029 fax 0461-680605
 e-mail protocollo@comune.altavalle.tn.it
 PEC: comune@pec.comune.altavalle.tn.it
 Sito Internet: www.comune.altavalle.tn.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 005

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI PERSONE ANZIANE O INABILI TOTALMENTE O PARZIALMENTE PRIVE DI MEZZI DI SUSSISTENZA, AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE DI ALTAVALLE"

Il giorno **24.03.2026** alle ore **18,00** Sala del Consiglio di Faver, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori		Assenti	
		Giust.	Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO	SINDACO		
BRUSTOLINI BRUNO	CONSIGLIERE COMUNALE		
FASSAN CATERINA	CONSIGLIERE COMUNALE		
FAUSTINI ELEONORA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
FERRAZZA FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
HOLLER PATRICK	CONSIGLIERE COMUNALE		
NARDIN MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NARDON MARISA	CONSIGLIERE COMUNALE		
NONES NICOLA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PAOLAZZI ANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PAOLAZZI LORIS	CONSIGLIERE COMUNALE		
ROSSI VERA	CONSIGLIERE COMUNALE		
SANTUARI ELIA	CONSIGLIERE COMUNALE		
VALENTINI CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE		
ZANOT CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatìs dott. Paolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione del nuovo “Regolamento per il servizio di ricovero di persone anziane o inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune di Altavalle”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato che:

la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, approvata con Legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede all’art. 6:

“1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l’esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall’articolo 22, e dei titoli di cui all’articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all’articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell’ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l’efficienza, l’efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l’efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.”.

Considerato che a livello locale il primo comma dell’articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige (approvato con D.P.R. 31.08.1972 n. 670 e successivamente modificato) prevede per la Provincia di Trento la competenza legislativa primaria rispetto alla materia di “assistenza e beneficenza pubblica.

Atteso che la Legge provinciale 28.05.1998 n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), nel suo articolo 7, rinvia ad un Regolamento tipo la definizione di “criteri e modalità omogenee per la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che vengono accolti nelle case di soggiorno o nelle residenze sanitarie assistenziali”.

Considerato che, in attuazione di tale previsione, con deliberazione della Giunta provinciale 13.11.1998 n. 12437, è stato approvato il “regolamento tipo per la concessione di interventi economici da parte del Comune, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune”.

Preso atto che il suddetto regolamento tipo provinciale, tenuto conto dei principi fissati dall’art. 433 e seguenti del Codice civile, prevede che per la determinazione dell’intervento economico da parte dell’Amministrazione comunale sia valutata, oltre alla capacità economico/patrimoniale dell’ospite, anche quella dei suoi familiari così come individuati dall’art. 4 dello stesso Regolamento.

Rilevato che la predetta Legge provinciale 28.05.1998 n. 6 è stata in gran parte abrogata dall’art. 23, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 09.04.2018 n. 3-78/Leg., ai sensi dell’art. 54 della Legge provinciale 27.07.2007 n. 13.

Atteso peraltro che il comma 2 del medesimo art. 23 ha stabilito che “la disciplina attuativa” “dell’articolo 7 della Legge provinciale n. 6 del 1998” “continua ad applicarsi, in quanto compatibile, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi di questo regolamento e della legge provinciale”.

Ritenuto quindi che il predetto “regolamento tipo per la concessione di interventi economici da parte del Comune, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune” approvato con deliberazione della Giunta provinciale 13.11.1998 n. 12437 risulta ancora vigente.

Visto che l’articolo 33 della Legge provinciale 30.12.2014 n. 14 inserisce il nuovo comma 3 bis all’articolo 16 della Legge provinciale 23.07.2010 n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute) che così recita: “Tra gli elementi che concorrono a definire la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale che rientrano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria ai sensi dell’articolo 21 è inclusa la valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. La Giunta provinciale può tener conto della valutazione anche negli altri casi in cui è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni. Sono fatte salve le prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Questo comma è attuato con provvedimenti di Giunta, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Atteso che tale nuovo articolo, per esplicita previsione del medesimo articolo 33 della Legge provinciale 30.12.2014 n. 14, “si applica a decorrere dalla data individuata dai provvedimenti attuativi che determinano la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale”, atti non ancora emanati.

Dato atto che la Legge Provinciale 28 maggio 1998, n. 6 “Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità” all’articolo 16 bis, comma 3, prevede: “alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori: a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti; b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”.

Preso atto che la Legge provinciale 27.07.2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” risulta in gran parte ancora non operativa in attesa delle previste disposizioni attuative.

Preso atto che l’attuale Regolamento denominato “Disciplinare per la procedura relativa alle assunzioni da parte dei Comuni degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 26.09.1991 dell’ex Comune di Faver, non risulta aggiornato alla normativa vigente in materia e che pertanto si rende opportuno l’approvazione di un nuovo Regolamento, in sostituzione del precedente, che consenta tra l’altro di definire compiutamente la quota di compartecipazione del Comune per il ricovero di persone anziane o inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza stabile in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), aventi domicilio di soccorso nel Comune di ultima residenza.

Visto lo schema di regolamento per il servizio di ricovero di persone anziane o inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune predisposto dall’Ufficio Segreteria e composto da n. 19 articoli, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Visto lo schema di domanda per il domicilio di soccorso di persone anziane o inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, allegato allo schema di regolamento quale sua parte integrante e sostanziale.

Ritenuto quindi utile ed opportuno provvedere alla sua approvazione e alla revoca con la medesima decorrenza del sopra citato Regolamento comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 39 dd. 26.09.1991.

Visto l’articolo 6 “Potestà regolamentare” del “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge provinciale 28.05.1998 n. 6 e s.m. e i.. Vista la Legge provinciale 27.07.2007 n. 13 e s.m. e i..

Vista la Legge provinciale 23.07.2010 n. 16 e s.m. e i.. Vista la Legge provinciale 30.12.2014 n. 14 e s.m. e i..

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 13.11.1998 n. 12437. Visto il Codice civile ed in particolare gli articoli da 433 a 448.

Visto il “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale in base all’art. 49 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto necessario demandare alla Giunta comunale o ai responsabili dei servizi in base agli atti di indirizzo dell’Ente la competenza ad adottare i provvedimenti in esecuzione del regolamento in approvazione con il presente provvedimento.

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 9 contrari 0, astenuti 0, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori signori Holler Patrick e Nardon Marisa;

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento comunale per il servizio di ricovero di persone anziane o inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune di Altavalle”, nello schema, composto da n. 19 articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare lo schema di domanda per il domicilio di soccorso di persone anziane o inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, allegato al regolamento di cui al punto 1.
3. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione di approvazione.
4. Di revocare pertanto, con la medesima decorrenza il “Disciplinare per la procedura relativa alle assunzioni da parte dei Comuni degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persone inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 26.09.1991 dell'ex Comune di Faver;
5. Di demandare alla Giunta comunale o ai responsabili dei servizi in base agli atti di indirizzo dell'Ente la competenza ad adottare i provvedimenti in esecuzione del regolamento in approvazione con il presente provvedimento.
6. Di stabilire che il “Regolamento per il servizio di ricovero di persone anziane o inabili totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune di Altavalle”, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, venga pubblicato sull'Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Altavalle.
7. di comunicare contestualmente all'affissione all'Albo, la presente deliberazione al capogruppo consiliare, ai sensi dell'art. 183, comma 2, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
8. Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 9. di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2,
 10. ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 11. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Altavalle, lì 26.03.2026 Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 26.03.2026 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 06.04.2026 ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03/05/2018, n.2.

Altavalle, lì 07/04/2026



IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo